

# TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE III SEZIONE CIVILE

## LINEE GUIDA SOGGETTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO NELLE PROCEDURE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA D'IMPRESA

## 1. Premessa

In line preliminare, va evidenziato che le presenti linee guida costituiscono aggiornamento e sostituiscono quelle di pari oggetto adottate dal Tribunale il 18.11.22.

Come noto, il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel seguito, anche il "codice della crisi" o "CCII") che ha preso forma all'esito di un *iter* legislativo che annovera nel suo percorso tre principali provvedimenti:

- (i) il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
- (ii) il D.lgs. 26 ottobre 2021, n. 147 e
- (iii) il D.lgs.17 giugno 2022, n. 83, intitolato "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)."

Il legislatore, attraverso l'emanazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2017), ha delineato in prima battuta i principi generali e i criteri direttivi per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introducendo – tra l'altro – l'istituto della liquidazione giudiziale

Tale procedura sostituisce il fallimento, con il precipuo scopo di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Il codice, che si estrinseca in un consistente *corpus* normativo, racchiude la riforma organica delle procedure concorsuali originariamente disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito, anche "legge fallimentare" o "l.fall."), nonché della disciplina sulla composizione delle

crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, oltre che diverse modifiche alle disposizioni del Codice Civile.

Essa mira a promuovere una logica di prevenzione e di diagnosi tempestiva delle situazioni di crisi, per la salvaguardia della continuità aziendale, in particolare attraverso la disciplina di sistemi di allerta interna, di segnalazione da parte di enti istituzionali e di strumenti negoziali di composizione della crisi.

Il perseguimento di detti obiettivi ha trovato conferma ulteriore nell'ultimo intervento normativo con cui si è disposta la definitiva entrata in vigore del codice.

Ed invero il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 costituisce, come premesso, il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

La finalità della direttiva consisteva nell'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Come è dato evincere dalla stessa Relazione Illustrativa al D.lgs. 83/2022, in base alla direttiva "la rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori che si trovano in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere a misure nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prosecuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di tempo l'opportunità di rientrare nel ciclo produttivo".

In altri termini, il raggiungimento di tali obiettivi doveva avvenire, nella logica del legislatore europeo, attraverso la predisposizione di "quadri di ristrutturazione", ovvero di misure e procedure volte al rapido risanamento dell'impresa in funzione preventiva dell'insolvenza, attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi.

Per altro verso, tali misure dovevano allo stesso tempo garantire la stabilità dei livelli occupazionali e di evitare la perdita di conoscenze e competenze acquisite dagli imprenditori, in funzione

quindi sia *del miglior soddisfacimento per i creditori* – rispetto a quanto ottenibile con procedure di tipo esclusivamente liquidatorio – sia per i proprietari che per l'economia nel suo complesso.

Il legislatore europeo al contempo caldeggiava, per le imprese non più risanabili, *una loro tempestiva liquidazione*, al fine di evitare che la ristrutturazione si presentasse inefficace e finisse per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trovava il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.

Se questi erano gli scopi prefissati, d'altro canto la direttiva rinveniva la necessità dell'armonizzazione delle legislazioni partendo dalla consapevolezza delle differenze esistenti tra gli ordinamenti dei vari gli Stati membri, sintetizzate:

- a) nel numero, a volte troppo limitato, di procedure messe a disposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria;
- b) nell'inefficacia e nella tardività di molte delle procedure previste, caratterizzate da intervenire in un momento in cui il risanamento non era più perseguibile;
- c) nella mancata valorizzazione o implementazione di strumenti stragiudiziali di regolazione delle crisi;
- d) nelle differenze normative in tema di ruoli e poteri affidati all'autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da queste nominate;
  - e) nell'eccessivo divario nella concessione dell'esdebitazione tra i diversi ordinamenti;
- f) nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, "un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose" (così considerando 6).

Ebbene, nel contesto di tale evoluzione normativa, nel settembre 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato la delibera istitutiva di un gruppo di lavoro nella materia delle procedure concorsuali al fine di individuare buone prassi ed elaborare linee guida che consentano "il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che la riforma in materia inevitabilmente pone agli uffici".

Di poi, all'esito del lavoro svolto dal gruppo coì istituito, con delibera del 20 luglio 2022 il CSM ha approvato le "Buone prassi nel settore della procedure concorsuali – Linee guida"

ricordando gli obbiettivi fondamentali della riforma concorsuale – rappresentati da un lato dalla tempestiva emersione della crisi e dall'altro dalla maggiore efficienza delle procedure concorsuali – ed evidenziando l'utilità dell'emersione, dell'aggiornamento e della creazione di prassi virtuose da diffondere presso gli Uffici, onde garantire il perseguimento dei predetti obiettivi.

Sotto il profilo *dell'efficiente gestione delle procedure concorsuali*, in ossequio ai dettami interni sulla ragionevole durata delle stesse ed anche onde consentire un possibile *fresh restart* tempestivo dell'impresa, pare utile rimarcare – così come avvenuto nella delibera Consiliare - l'esigenza di un'adeguata specializzazione anche dei professionisti coinvolti a vario titolo nella gestione delle procedure, nei cui confronti va quindi condotta una rigorosa selezione, in ragione della professionalità, della indipendenza, della imparzialità, oltre che un'attenta vigilanza sulla diligenza e tempestività del loro operato.

Peraltro tale esigenza deve intendersi oltremodo confermata dai nuovi interventi normativi unionali che si profilano all'orizzonte

Ed invero il 7 dicembre scorso la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di direttiva volta a seguitare nell'armonizzazione del diritto concorsuale degli Stati membri, intrapreso con la Direttiva "Insolvency".

Gli obiettivi della proposta possono essere sintetizzati:

- a) nell'esigenza della *rimozione* (già rinvenibile, come visto, nella Direttiva del 2019) *delle divergenze*, tanto sul piano normativo, quanto su quello pratico, fra i sistemi concorsuali degli Stati membri, *ai fini dell'integrazione del mercato interno* e onde favorire gli investimenti, altrimenti ostacolati da tali differenze e dalle lacune informative in merito ai possibili esiti di quelle procedure. Ciò sul presupposto che quelle differenze possano avere conseguenze negative sull'effettiva libertà di stabilimento e sull'omogeneità del tessuto produttivo dell'Unione, laddove le imprese stabilite in Stati membri dotati di sistemi concorsuali inefficienti hanno accesso esclusivamente ad investimenti interni (non riuscendo ad attrarre investimenti stranieri) e a un costo maggiore rispetto a imprese concorrenti stabilite in Stati membri forti di buone procedure di risanamento e insolvenza;
- b) *l'incentivazione della migrazione* di imprese nazionali verso Stati membri dotati di un miglior sistema concorsuale; la Commissione ha richiamato in proposito l'art. 114, par. 1, TFUE come base giuridica per la proposta in esame ( norma di rango primario abilita il Parlamento

europeo e il Consiglio ad adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, regolamenti, direttive o decisioni tesi al «ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno») in ciò esprimendo l'intenzione di andare nel senso iniziato dalla Direttiva "Insolvency", demandando agli Stati membri di adottare specifiche soluzioni tese ad accrescere la capacità delle procedure d'insolvenza di soddisfare meglio, e più rapidamente, i creditori. A detto fine, la Direttiva del 2019 si era limitata a spronare gli Stati membri ad assicurare, con i mezzi che avessero ritenuto più opportuni, che le procedure d'insolvenza fossero affidate a giudici e professionisti adeguatamente preparati, remunerati e sorvegliati.

La proposta, sul punto, intende: I) intervenire sui momenti delle procedure d'insolvenza percepiti come cruciali nella creazione del valore distribuibile ai creditori (le revocatorie e le azioni
di responsabilità nei confronti degli amministratori); II) incaricare gli Stati di dotarsi di procedure liquidatorie accelerate, attivabili in determinate circostanze (pre-pack e liquidazione
semplificata per le "microimprese"); III) rafforzare la vigilanza sugli organi della procedura
(rivitalizzando l'istituto, già presente in molti ordinamenti, del comitato dei creditori); IV)
estendere alle procedure d'insolvenza il ricorso a strumenti coniati dall'Unione ad altri scopi
(le banche dati sui conti correnti e sulla proprietà effettiva di società e trust; il portale e-Justice

In altri termini, la Commissione Europea ribadisce il principio per cui l'efficienza delle procedure concorsuali e la migliore soddisfazione dei creditori passi attraverso interventi normativi diretti a privilegiare e garantire l'adeguata specializzazione e professionalità dei soggetti e degli organi incaricati di gestirle, in linea di continuità con quanto espresso dal CCI e con le linee guida consiliari appena richiamate.

## 2. Requisiti per la nomina dei curatori:

## a) disposizioni normative di riferimento: i soggetti che è possibile nominare.

Fatte le premesse di sistema, quanto alle previsioni di diritto positivo in vigore va evidenziato che la nomina del curatore della liquidazione giudiziale è prevista dal combinato disposto degli artt. 49 e 125 CCII e deve essere contenuta nella sentenza che apre la procedura.

La nomina, in base all'art. 125 cit., deve avvenire osservati gli articoli 356 e 358 CCII.

Ebbene, l'art. 356 fa riferimento all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza cui attingere per procedere a detta nomina.

La norma individua i soggetti che possono ottenere l'iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia: "a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale".

Gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo art. 356, nella formazione e nell'onorabilità.

In particolare, il comma 2, per quanto qui rileva, precisa che "Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali ... La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento ...".

L'art. 357 CCIII a sua volta demanda(va) a un decreto del Ministero della giustizia la definizione delle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo di cui all'art. 356 CCIII, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo.

Nella GU n. 143 del 21 giugno 2022, con entrata in vigore 6 luglio 2022, è stato adottato tale regolamento, approvato con decreto del Ministro della Giustizia 3 marzo 2022 n. 75, recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'art. 356 del d.lgs. n.14/2019, c.d. CCII.

Il regolamento, quindi, rappresentava lo strumento necessario e indispensabile a dare piena operatività all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria, che per questo non ha sinora visto la luce anche se l'art.356, istitutivo dell'albo, è già in vigore dal 16 marzo 2019.

La sua attuazione era ulteriormente demandata all'approvazione, entro sei mesi, e quindi entro il 6 dicembre 2022, del decreto dirigenziale, di definizione delle specifiche tecniche per le comunicazioni da effettuarsi con modalità telematiche.

Detti requisiti sono stati ulteriormente specificati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", adottato in attuazione dell'art. 357 del decreto legislativo cit. al fine di stabilire, tra l'altro, "a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356".

L' articolo 4 appena citato, in particolare, richiede al comma 2, lett. d), che l'interessato alleghi alla domanda di iscrizione, da presentarsi con le modalità informatiche di cui al successivo articolo 5, comma 6, "la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura". Stabilisce, inoltre, il successivo comma 3 che "In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice".

Infine, i successivi commi 4 e 5 disciplinano ulteriormente le modalità di documentazione dei requisiti, disponendo, per quanto qui interessa, che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere ... d) ..., può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" (comma 4); e che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al ... comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina" (comma 5).

Va ricordato, da ultimo, che la Scuola Superiore della Magistratura, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 356, comma 2, ha adottato in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tali linee guida sono state oggetto di aggiornamento con delibera adottata dalla SSM in data 1.2.2023.

Il Ministero della Giustizia ha comunicato, dunque, con la circolare del 4 gennaio 2023, che ai fini dell'iscrizione e del popolamento del predetto albo, i soggetti interessati possono inserire le domande sul relativo portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda "Albo dei gestori della crisi di impresa" presente nell'area "Servizi" nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services/page.

Successivamente, con circolare del 19 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha fatto opportuna chiarezza sul tema degli obblighi formativi e dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dell'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tutto ciò posto, tenuto conto del complesso normativo illustrato, fino al 1 aprile 2023 il Tribunale individuerà i curatori secondo le prassi già adottate con le *Linee Guida per la nomina dei curatori*, pubblicate dal Tribunale in data 18.11.2022, richiamate nei paragrafi successivi .

A decorrere dal 1 aprile 2023, fermo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 358 CCII¹ e nelle predette circolari, e nella sussistenza della precondizione dell'iscrizione del professionista all'*Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese*, le prassi adottate dal Tribunale continueranno ad essere vincolanti ai fini dell'individuazione di coloro da designare per la funzione di gestione e controllo nelle procedure di cui all'art. 356 CCII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tale norma, intitolata "**Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure**", prevede testualmente: "1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione. e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi".

# b) Il parametro dell'indipendenza richiesta ai fini della nomina: le attestazioni richieste in sede di accettazione dell'incarico.

La centralità delle scelte gestorie demandate al curatore – che ha l'amministrazione del patrimonio, che in alcuni casi può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, che nomina i difensori e, inoltre, che pianifica e indirizza la procedura quanto alle modalità ed ai termini di realizzazione dell'attivo, come previsto dall'art. 213 CCII – consente di comprendere la delicatezza dell'incarico e l'esigenza che la scelta del curatore ricada su soggetto in grado di compierle nel solo ed esclusivo interesse dei creditori e della procedura.

È per questa ragione che l'art. 358 CCII – oltre ad elencare i soggetti che possono essere investiti dell'ufficio di curatore – contempla casi d'incompatibilità all'assunzione dell'incarico, per cui non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento/la procedura<sup>2</sup>.

La disciplina in tema di incompatibilità è stata, poi, resa ancor più stringente a seguito di recenti interventi normativi con cui si sono voluti fissare limiti rigorosi nelle nomine dei curatori in ragione dei loro legami coi magistrati del tribunale che effettua la nomina<sup>3</sup>.

Dalle considerazioni che precedono deriva che il curatore, in sede di accettazione dell'incarico, dovrà attestare:

- a) di non essere in alcuno dei rapporti previsti dall'art. 28 l.fall./358 CCII;
- b) di non aver avuto alcuna relazione professionale con l'imprenditore o con i professionisti di cui il predetto si sia avvalso, onde sgombrare il campo dall'esistenza di alcuna delle ipotesi d'incompatibilità cui si è fatto cenno;
- c) di non versare in alcuna situazione di incompatibilità coi magistrati dell'ufficio ai sensi del richiamo all'art. 35 del D.lgs. n. 159/2011.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al di là delle ipotesi che non creano alcun problema interpretativo, riferendosi ai rapporti personali di coniugio, di parentela e di affinità con l'imprenditore soggetto alla procedura, occorre viceversa che si ponga particolare attenzione agli altri profili d'incompatibilità previsti, anche in considerazione della continua evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali soprattutto in tema di estensione del concetto di conflitto d'interessi, sino a ricomprendere l'area in cui tale conflitto risulti solo potenziale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 28 l fall./358 CCII: "Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;", ai termini del quale: "Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Il curatore nominato dovrà poi segnalare al tribunale o al giudice delegato qualsiasi situazione, anche sopravvenuta all'accettazione della nomina, che possa ingenerare anche la sola apparenza di un conflitto d'interessi effettivo o potenziale con la procedura.

Si allega alle presenti Linee guida modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico di curatore.

## c) Il parametro della professionalità richiesta al curatore

Su altro versante, l'individuazione di specifiche categorie cui affidare l'incarico chiarisce l'attenzione del legislatore alla necessità di affidarsi a coloro che siano in possesso di particolari qualifiche professionali, e ciò si spiega in virtù dell'evoluzione avuta nel tempo della natura propria del fallimento e di quella della liquidazione giudiziale, sino alla creazione di una procedura diretta, ove possibile, a tutelare il valore intrinseco dell'azienda mediante alcuni strumenti apprestati dal legislatore agli organi della procedura (ad esempio: affitto d'azienda; esercizio provvisorio; vendita dell'azienda)<sup>4</sup> e a garantire, attraverso la ragionevole durata e l'accesso possibile alla esdebitazione, un *fresh restart* dell'impresa.

Si sottolinea quindi l'attenzione prestata dal legislatore alla *professionalità* di coloro che possono aspirare ad essere nominati curatori, attenzione confermata dalla previsione dell'art. 358 CCII secondo cui il *curatore debba essere nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi* da cui possono trarsi elementi in ordine all'efficacia e alla rapidità con cui vengono attuati gli atti previsti nel programma di liquidazione, ma anche e soprattutto dal comma 3, lett. b dello stesso articolo, he espressamente esige che il curatore assicuri "l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni".

Invero, corollario dell'elevata professionalità richiesta al curatore è la capacità che questi deve avere di svolgere per quanto possibile in autonomia tutte le attività richieste dall'incarico senza dover ricorrere in maniera sistematica a coadiutori.

Fermo restando che il compimento di determinate attività altamente specializzate o richiedenti particolari abilitazioni talvolta impone il ricorso all'ausilio di coadiutori, di certo la nomina dei curatori non potrà riguardare professionisti non in grado di assolvere ai compiti basilari poste a fondamento dell'incarico ricevuto<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Nelle Linee Guida del CSM si legge , al riguardo, ad esempio dell'esigenza che il curatore vanti una professionalità tale da consentire la redazione della relazione sulle cause del dissesto *ex* art. 33 co.1 l. fall./130 co.4 CCII in cui – salvi i casi di esame di scritture contabili particolarmente copiose e complesse, da giustificare eventuale ausilio di un coadiutore – si mostri l'attitudine alla lettura di bilanci e schede

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> È in questa prospettiva che il legislatore della novella del 2006 ha inteso individuare, tra i soggetti che possono ricevere la nomina di curatori, anche coloro dotati di capacità gestoria - per aver ricoperto funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in spa - ovvero di attitudini imprenditoriali.

Quanto precede per garantire, fra l'altro, un principio di *efficacia, celerità ed economicità della procedura*.

A tutto ciò aggiungasi che l'espletamento in prima persona delle incombenze rende il curatore maggiormente consapevole delle peculiarità della procedura e dei suoi risvolti consentendogli di cogliere sfumature anche potenzialmente significative per le sorti della stessa, sfumature che un coadiutore - investito solo di una porzione della stessa - potrebbe non rilevare.

In conclusione, fermo restando l'obbligo per il Tribunale di individuare il professionista da nominare tra coloro che rientrano nelle categorie indicate dalla legge, ed alla sua completa attuazione tra coloro che siano iscritti nell'albo di cui all'art. 356 CCII, l'Ufficio continuerà ad avere particolare cura di *individuare un curatore dotato della necessaria professionalità, da intendersi non come requisito formale, ma come concreta capacità di gestire e svolgere l'attività della procedura in maniera celere e nell'interesse dei creditori.* 

Ciò, peraltro, in perfetta sintonia con l'evoluzione normativa unionale, colta nella proposta della Commissione di nuova Direttiva in tema concorsuale di cui al paragrafo introduttivo.

Ai fini della valutazione che precede, s'invitano i professionisti che già svolgono incarico presso l'ufficio come curatori e/o commissari giudiziali/liquidatori nonché a coloro hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere nominati (come da precedente sollecito di manifestazione d'interesse) a trasmettere il proprio *curriculum* via pec ed in formato pdf che abbia il contenuto secondo lo schema che segue.

Nel *curriculum* dovranno essere indicati - oltre che i titoli necessari, la formazione, la specializzazione ovvero gli incarichi in corso e quelli già assolti, con indicazione dell' autorità che ha effettuato la nomina, dei risultati ottenuti nella gestione delle procedure pregresse e dello stato delle procedure pendenti - anche il possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, per consentire la verifica della concreta possibilità di attendere tempestivamente ed efficacemente allo stesso. Così come da format allegato alle presenti linee guida.

Di tali *curricula* si terrà conto nel registro interno dei curatori nominati e dei curatori aspiranti, corredato dalla documentazione offerta

Conformemente alle indicazioni fornite in proposito dal CSM, attraverso l'esame di suddetta documentazione, tenuto altresì conto degli elementi oggettivi che emergano dall'attività

contabili ordinarie, alla individuazione di atti potenzialmente revocabili, alla individuazione di profili di responsabilità gestoria e di controllo.

professionale in precedenza svolta, il Tribunale procederà a stimare il grado di professionalità dei curatori avendo riguardo, in particolare, a tal fine:

- 1) all'epoca d'iscrizione al proprio albo professionale;
- 2) al profilo della correttezza tenuta nei rapporti con i giudici della sezione, con il personale della cancelleria, con il debitore, con i creditori, con gli altri professionisti;
- 3) alla diligenza e puntualità nell'assolvimento dell'incarico e dei singoli doveri in cui esso si esplica;
  - 4) al numero di delegati o coadiutori di cui il curatore si avvale;
- 5) alla trasparenza nelle nomine che competono al curatore ed all'osservanza della normativa e delle circolari interne in tale ambito ed in quello della redazione dei pareri per la liquidazione degli ausiliari;
- 6) all'efficienza dell'attività di accertamento, di liquidazione e recupero, alla completezza e tempestività degli atti, ai risultati conseguiti in termini di attivo ricavato e passivo accertato, di chiusura delle altre procedure gestite e della loro durata;
  - 7) all'aggiornamento professionale continuo;
- 8) alla capacità mostrata nella esperienza pregressa specifica del curatore: in particolare la capacità di gestire situazioni complesse (es. affitto d'azienda, esercizio provvisorio) o specifiche criticità che si siano manifestate in corso di procedura;
- 9) alle peculiarità e/o della conoscenza dell'ambito territoriale di riferimento, ma pur sempre nel rispetto del grado di professionalità richiesta dall'incarico.
  - d) Turnazione, rotazione e trasparenza nel conferimento degli incarichi di curatore.

Ulteriore aspetto centrale per una buona gestione della procedura è quello che riguarda la trasparenza e la turnazione degli incarichi, principio peraltro ormai positivizzato nel codice della crisi<sup>6</sup>.

Affinché il curatore sia in grado di compiere efficacemente il proprio incarico è, infatti, indispensabile che egli disponga - oltre che della professionalità - anche del tempo necessario per

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'art. 356 CCII stabilisce che i curatori devono essere nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto -oltre che delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 16 bis co.9 quater, 9 quinquies e 9 septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - anche "degli incarichi in corso (...) [e] delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico".

la cura di tutti gli aspetti della procedura, essendo evidente che incarichi troppo ravvicinati nel tempo non consentono di dedicare alla procedura l'attenzione richiesta dalla legge.

Conformemente a quanto da tempo raccomandato dal Consiglio Superiore della Magistratura il Tribunale dispone di un registro in cui sono annotati, oltre che il nominativo del professionista, anche la data della nomina, in funzione dell'esigenza di evitare il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati.

In detto registro sono ed andranno anche in futuro annotati gli incarichi affidati a ciascun curatore ed il giudice delegato alla procedura, nonché le prime informazioni relative alla complessità dell'incarico ed ai presumibili valori di attivo: dati da aggiornare periodicamente fino al momento della chiusura, con l'eventuale diversa classificazione della medesima procedura.

Per consentire un'efficace gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione appare poi opportuno individuare il numero approssimativo di incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio, coordinando tale necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di un'adeguata professionalità e remunerazione. Tale numero si indica in massimo tre incarichi annui per singolo curatori

Nell'ottica del conferimento di un prefissato numero di incarichi in un determinato periodo per assicurare un'adeguata turnazione - oltre che l'acquisizione di professionalità via via crescente e di una corretta remunerazione dell'attività prestata che consenta, peraltro, una specializzazione del professionista – il Tribunale ritiene di aderire alle indicazioni provenienti dalle buone prassi del CSM citate in premessa, delimitando l'elenco dei professionisti nominabili.

In linea con l'obiettivo che precede, con nota a parte gli interessati verranno sollecitati all'invio del *curriculum* entro un termine perentorio, il cui inutile decorso varrà quale rinunzia ad eventuale originaria e pregressa manifestazione di disponibilità.

L'elenco risultante dall'interrogazione verrà poi confrontato con le risultanze dell'Albo, onde verificare che i disponibili abbiano assolto la precondizione di legge all'assunzione dell'incarico.

Inoltre esso potrà essere periodicamente aggiornato con l'innesto di nuovi professionisti, mediante consultazione semestrale degli Ordini professionali di rifermento cui far convogliare

<sup>7</sup> Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice del 12 ottobre 2016.

nuove disponibilità e con eventuale espunzione di chi abbia rinunziato o con cui il rapporto fiduciario si sia interrotto a seguito di revoca disposta dal Tribunale.

Con riferimento alla valutazione della capacità remunerativa o meno della procedura, va precisato che il Tribunale condurrà il vaglio non solo al momento della nomina, ma anche in corso di procedura, aggiornando le annotazioni del registro, di modo da ruotare non solo i professionisti, ma anche il tipo di procedure e di evitare, quindi, la concentrazione di quelle che appaiono più remunerative in capo a pochi professionisti.

Quale ulteriore espressione del principio di trasparenza, sarà garantita la rotazione dei professionisti tra i singoli magistrati, per evitare che si crei un rapporto di fidelizzazione tra curatore e singolo giudice (invece che con l'ufficio impersonalmente) e per consentire che la valutazione delle attitudini professionali sia espressione corale della sezione.

Il Tribunale, infine, curerà la pubblicità semestrale degli incarichi conferiti mediante la relativa pubblicazione sul sito del tribunale o con modalità ugualmente potenzialmente diffusive in ossequio al principio di trasparenza, come peraltro già indicato quale buona prassi dal Consiglio Superiore della Magistratura nella risoluzione innanzi indicata.

Da ultimo, stante il carattere fiduciario della nomina, ove sia intervenuta la revoca dall'incarico di curatore in una procedura, non giustificata da esigenze specifiche della stessa – ove il Tribunale non riterrà di procedere automaticamente alla sostituzione dell'interessato anche negli altri incarichi in considerazione dello stato della procedura, dell'intervenuta revoca terrà comunque conto in sede di nuove nomine.

# e) Sulla nomina dei coadiutori, dei delegati, dei difensori e degli ausiliari della procedura.

Al di là di quanto previsto in sede di riforma dall'art. 49, co. 3, lett. b) CCII, che prevede che con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale il tribunale possa *ex officio* nominare - ove utile - uno o più esperti che eseguano compiti specifici spettanti al curatore, l'art. 129 CCII, stabilisce che - al di là delle funzioni espressamente intrasmissibili ivi previste - il curatore debba comunque svolgere personalmente le funzioni del proprio ufficio, potendo avvalersi di delegati e coadiutori solo dietro autorizzazione del comitato dei creditori.

Per quanto qui rileva, occorre richiamare l'attenzione dei curatori:

- a) sull'importanza che il sistema ricollega alla circostanza che sia un unico soggetto altamente qualificato a svolgere tutte le attività connesse alla funzione, e ciò anche al fine di un più sollecito compimento delle stesse;
- al fatto che la delega non può che riguardare specifiche attribuzioni del curatore,
   con divieto di deleghe di carattere generale;
- c) che la nomina del coadiutore può essere giustificata solo dalle peculiari conoscenze tecniche richieste dall'assolvimento di un settore o di un determinato aspetto della procedura;
- d) che l'eventuale conferimento di incarichi pregiudiziali dovrà essere limitato a casi peculiari che necessitino di valutazioni e competenze particolarmente complesse esplicitate nell'istanza;
- e) che del pari eccezionale e legata alle peculiarità del caso, da specificare in istanza, è l'ipotesi di conferimento di incarichi per lo svolgimento dell'attività extragiudiziale che, di regola, deve essere svolta dal curatore.

Del rispetto delle superiori prescrizioni sarebbe poi opportuno tenere conto ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 37 *bis*, 38, 39 e 116 l.fall. (artt. 134, 135, 136, 137 e 231 CCII).

Venendo ora all'individuazione del professionista chiamato ad assistere il curatore nello svolgimento dell'attività, deve rimarcarsi come la circostanza che sia il curatore a scegliere i legali e i coadiutori non esclude che sia principio immanente l'attività giurisdizionale quello della trasparenza nella gestione delle procedure, principio a cui si ricollega quello di turnazione degli incarichi.

I curatori dovranno assicurare la turnazione degli incarichi fra i professionisti disponibili, come da circolari già emanate.

Parimenti, appare indispensabile che anche le nomine effettuate dai curatori siano scevre da potenziali conflitti di interessi, vuoi per legami familiari o affettivi vuoi per via del fenomeno delle c.d. nomine incrociate (reciproche nomine da parte dei professionisti nelle procedure in cui gli stessi sono di volta in volta chiamati a svolgere le loro funzioni).

Al fine di agevolare il Tribunale nel controllo del rispetto delle indicazioni impartite dall'ufficio, al momento della comunicazione della nomina al giudice delegato, il curatore dovrà indicare:

- a) le ragioni che hanno determinato la scelta del professionista indicato (ad es. specificità del caso concreto, specializzazione, competenza e particolare esperienza del professionista);
- b) gli incarichi già conferiti a quel difensore nell'ambito delle procedure concorsuali in un dato arco temporale;
- c) l'esistenza di vincoli professionali associativi o di condivisione di studi professionali;
- d) una specifica motivazione in caso di conferimento ad un unico professionista di un incarico cumulativo (ad es. per plurimi tentativi di recupero crediti).

Sempre in tema di criteri di individuazione dei soggetti da nominare per lo svolgimento delle attività nell'interesse della procedura, appare fondamentale che questi garantiscano adeguati livelli di professionalità e competenza.

In tal senso per la designazione di coadiutori appare preferibile che i curatori si avvalgono di professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici dell'ufficio ovvero, per la nomina dei legali, vengano fornite indicazioni circa la specifica competenza del difensore individuato in relazione all'incarico da espletare.

## 3. Altri soggetti gestori delle procedure della crisi e insolvenza d'impresa

L'art. 356 del CCII, a proposito della costituzione dell'Albo di cui ai paragrafi precedenti ed all'iscrizione relativa quale precondizione all'incarico, si riferisce anche ai professionisti da nominare quale commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ("albo"), laddove l'art. 92 CCII per il commissario giudiziale e gli art. 114 e ss CCII per il liquidatore giudiziale richiamano gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137( in quanto compatibili) dedicati al curatore.

Quindi, previa istituzione di un registro dei commissari giudiziali e dei commissari liquidatori, sulla falasariga di quello relativo ai curatori, il Tribunale individuerà i commissari e liquidatori giudiziali secondo le prassi già adottate con le Linee Guida per la nomina di questi ultimi, come pubblicate in data 18.11.2022 e qui richiamate ed aggiornate.

Pertanto, il conferimento degli incarichi di commissario giudiziale e/o di commissario liquidatore avverrà, fino al primo popolamento dell'albo, attraverso la selezione dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle suddette norme, in conformità con gli obiettivi da queste fissati, nonché in linea con le prassi adottate dall'ufficio. A decorrere dal 1 aprile 2023, fermo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 358 CCII e nelle predette circolari, nonché dell'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, le prassi adottate dal Tribunale continueranno ad essere vincolanti ai fini dell'individuazione dei professionisti per la funzione di gestione e controllo nelle procedure di cui all'art. 356 CCII.

Parimenti, per la distribuzione degli incarichi varranno i criteri di turnazione già individuati nelle Linee guida per la nomina dei curatori, tenendo conto della professionalità del soggetto, nonché in ragione del peso specifico attribuito alla singola procedura sulla base di una valutazione effettuata ab origine dal Tribunale, tenendo conto dell'attivo e passivo inventariato e successivamente di ciò che risulta nella fase dell'omologa e della successiva procedura.

Pertanto, al fine di individuare i soggetti dotati della necessaria professionalità, intesa quale concreta capacità di gestire e svolgere l'attività della procedura in maniera celere e nell'interesse dei creditori, i professionisti che già svolgono incarico presso l'ufficio come commissari giudiziali/liquidatori nonché coloro che hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere nominati (come da precedente sollecito di manifestazione d'interesse) dovranno inoltrare il proprio curriculum secondo le modalità individuate al paragrafo 2, lett. c),.

In ogni caso il Tribunale, in ossequio ai principi di rotazione e turnazione precisati, limiterà a massimo due per anno gli incarichi conferibili complessivamente ai commissari.

In linea con quanto precede, con nota a parte gli interessati verranno sollecitati all'invio del *curriculum* entro un termine perentorio, il cui inutile decorso varrà quale rinunzia ad eventuale originaria e pregressa manifestazione di disponibilità.

L'elenco risultante dall'interrogazione verrà poi confrontato con le risultanze dell'Albo, onde verificare che i disponibili abbiano assolto la precondizione di legge all'assunzione dell'incarico.

Inoltre esso potrà essere periodicamente aggiornato con l'innesto di nuovi professionisti, mediante consultazione semestrale degli Ordini professionali di rifermento cui far convogliare nuove disponibilità e con eventuale espunzione di chi abbia rinunziato o con cui il rapporto fiduciario si sia interrotto a seguito di revoca disposta dal Tribunale.

Al Direttore della Terza Sezione perché ne curi l'attuazione e la comunicazione: al personale della cancelleria,

a tutti i curatori/commissari liquidatori/commissari giudiziali in carica ed a coloro che hanno dato la disponibilità a ricevere incarichi.

all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la cortese diffusione presso i propri iscritti.

Santa Maria Capua Vetere, 17.11.22

Il Presidente di Sezione

Dr. Enrico Quaranta

I Magistrati della Sezione

Dr.ssa Valeria Castaldo

Dr.ssa Marta Sodano

Dr.ssa Simona Di Rauso

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

Allegato:

1) modulo accettazione incarico

2) modulo curriculum

Staurouge de pubblicezione en sita.

S. Ol. C. J. P. J. 2. 2023

Il resignante Tribunaie doit sa poriella Maria Casal

```
TRIBUNALE DI [...]
SEZIONE [...]
```

Oggetto: Accettazione incarico

Curatore: [...]
Giudice delegato: [...]
R.G.: [...]

Il sottoscritto [...], codice fiscale [...], con studio in [...], via [...] – pec [...], nominato Curatore della procedura indicata in epigrafe con sentenza n. [...] del [...], n. R.G. [...]

#### **COMUNICA**

di accettare l'incarico di curatore della [...]., con sede in [...], [...], partita iva [...]

## **DICHIARA**

ai sensi degli artt. 28 L.F./125, 356, co.3 e 358, co.2, CCI, e dell'art. 35.1 del d.lgs 159/2011, modificato con d.lgs 54/2018:

- di **non** essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di **non** essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di **non** essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati indicati all'art. 356, co.3, lett. c), CCI;
- di **non** avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il quarto grado con il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale;
- di **non** essere creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, di non aver concorso al dissesto dell'impresa e di non trovarsi in conflitto di interessi con la procedura;
- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati del **Tribunale di** [...], e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Presidente della Sezione, ed al Giudice Delegato, ogni eventuale mutamento delle situazioni testé elencate.

Luogo, data

Firma

## FORMAT CURRICULUM

### **DATI ANAGRAFICI**

Nome e Cognome

Codice fiscale

Indirizzo studio professionale

Telefono

Indirizzo e-mail

Indirizzo P.E.C.

Albo professionale

Data di iscrizione all'albo

Numero di iscrizione all'albo

### **FORMAZIONE**

Titolo di studio

Ambito di studi

Ulteriori titoli di studio

Materie specialistiche

Corsi di formazione

## ESPERIENZA PROFESSIONALI MATURATE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Ha ricevuto incarico quale curatore, liquidatore o commissario giudiziale in almeno due procedure concorsuali negli ultimi quattro anni?

Incarichi in corso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – indicare analiticamente ciascun incarico pendente avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) stato della procedura.

Incarichi presso altri tribunali – indicare analiticamente ciascun incarico pendente, avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) stato della procedura.

Incarichi svolti nell'anno precedente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – indicare analiticamente gli incarichi professionali svolti in precedenza avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) stato della procedura. Incarichi svolti nell'anno precedente presso altri tribunali – indicare analiticamente gli incarichi professionali svolti in precedenza avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) stato della procedura.

Incarichi svolti in precedenza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – indicare analiticamente gli incarichi professionali svolti in precedenza avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) la data di definizione (iv) la modalità di chiusura della procedura.

Incarichi svolti in precedenza presso altri tribunali - indicare analiticamente gli incarichi professionali svolti in precedenza, avendo cura di indicare (i) l'autorità conferente (ii) la data di apertura di ciascuna procedura concorsuale (iii) la data di definizione (iv) la modalità di chiusura della procedura.

Attività svolta come custode – indicare l'eventuale attività svolta come custode o ulteriori esperienze professionali maturate nello svolgimento di procedure concorsuali.

Incompatibilità

### **COMPETENZE**

Conoscenze informatiche - autovaluti il proprio grado di competenze per ciascuno dei seguenti applicativi

Office 365

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Teams